



**COMUNE DI MINEO
PROVINCIA DI CATANIA**

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE

N. 33 del 6 luglio 2009

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 e del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare, nell'ambito comunale e nell'interesse della salute pubblica, i Servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le attività connesse alla cessazione della vita e alla conservazione delle salme.

ART. 2 Competenze

1- Le funzioni di polizia mortuaria del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.

2- Il coordinatore sanitario dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

I relativi Servizi sono gestiti dal Comune in economia; le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinati, per quanto non previsto dalla presente normativa, dal Regolamento di cui all'art. 25 della L.R. n. 48/1991, di recepimento dell'art. 51 della L. n. 142/1990

ART. 3 Responsabilità

1- Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti ivi commessi da persone estranee al suo Servizio e alla sua custodia o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2- Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni a monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

ART. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1- Sono gratuiti i Servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati come tali dalla legge o specificati dal presente Regolamento; tra i Servizi gratuiti rientrano:

a) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti Servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.34;

b) il feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.39;

2- Tutti gli altri Servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale in applicazione dei criteri generali fissati con atto del Consiglio;

ART. 5 Atti a disposizione del pubblico

1- Il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990, tenuto presso il cimitero, è visionabile da chiunque vi abbia interesse;

2- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, nell'ufficio comunale di polizia mortuaria o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

b) copia del presente Regolamento;

c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna ai sensi della L. 241 del 7 agosto 1990 e della L.R. n. 10/1991.

CAPO II - DENUNCIA E ACCERTAMENTO DELLA MORTE

ART. 6 Dichiarazione e avviso di morte

1- Al fine della formazione dell'atto di morte, la dichiarazione di un decesso avvenuto nel territorio comunale va fatta all'Ufficiale dello stato civile - entro 24 ore dal decesso - da uno

dei congiunti o conviventi del defunto o, in mancanza, da persona comunque informata del decesso;

2- In caso di morte avvenuta in ospedale, collegio, istituto o altra collettività di persone conviventi, il direttore o persona comunque designata dall'amministrazione trasmette avviso della morte all'Ufficiale dello stato civile, nello stesso termine di cui al primo comma;

3- Nella dichiarazione o nell'avviso devono essere enunciati chiaramente il luogo, il giorno e l'ora del decesso, nonché tutte le altre notizie di cui all'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile);

4- All'infuori dei casi contemplati nei commi precedenti, chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informarne il Sindaco e l'autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo ogni altra notizia che possa giovare per stabilire la causa della morte.

ART. 7 Denuncia della causa di morte

1- Ai sensi dell'art. 103, sub a), del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio

prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane.

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 Definizione di morte

1- Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 578 del 29 dicembre 1993, la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

ART. 14 Periodo di osservazione dei cadaveri

1- Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o

cremato o comunque sottoposto a trattamenti irreversibili e definitivi prima che siano trascorse 24 ore dalla morte, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge n. 578 del 29 dicembre 1993 e alla Legge n. 644 del 2 dicembre 1975;

2- Il periodo di osservazione può essere ridotto dal Sindaco, su proposta del coordinatore sanitario del Servizio di igiene pubblica, in caso di:
a) decesso con decapitazione o maciullamento;
b) accertamento preliminare di morte, da parte del medico necroscopo, mediante ausilio di ECG, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/1990;
c) speciali ragioni igienico-sanitarie di cui all'art. 10 D.P.R. 285/1990.

ART. 15 Morte improvvisa, morte apparente

1- In caso di morte improvvisa o quando sussistano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione è protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 14, comma secondo.

ART. 16 Modalità dell'osservazione

1- Durante il periodo di osservazione, ferme restando le eccezioni di cui al 2° comma dell'art. 14, il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita;

2- Le opportune o necessarie pratiche di nettezza vanno effettuate sul presunto cadavere come se si trattasse di persona viva; il corpo non deve essere privato della sua coperta, rimosso dal luogo o vestito o fatto oggetto di pratiche di culto o di pietà prima della visita del medico necroscopo, anche in rapporto alla necessità di accertare la morte e le sue cause;

3- In caso di deceduti per una delle malattie infettivo-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile del Servizio di igiene pubblica o un medico da lui delegato adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO IV - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 17 Deposito di osservazione

1- Il Comune dispone, presso il cimitero comunale, di un deposito di osservazione, nel quale possono riceversi e tenersi in osservazione le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso tenerle per il periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi pubblica esposizione per il riconoscimento;

d) morte presso case di cura o istituti di ricovero per anziani non dotati di deposito di osservazione;(Circolare Ministero della Sanità n. 24/1993, punto 4.3)

2- I parenti, o chi se ne assume le veci, potranno assistere i cadaveri di cui alla lettere a, b, d; nei casi di persone non assistite, si avrà cura che le stesse siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita;

3- Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le disposizioni che saranno impartite caso per caso dall'autorità sanitaria, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 285/1990.

ART. 18 Obitorio

1- Il Comune dispone, presso il cimitero comunale e in locale distinto dal deposito di osservazione, di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsia giudiziaria e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.

ART. 19 Depositi ed obitori speciali

1- Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO V - RISCONTRO DIAGNOSTICO, AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

ART. 20 Riscontro diagnostico

1- Fatti salvi i poteri dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme e con le modalità di cui alla legge 15 febbraio 1961, n. 83, come richiamata dagli artt. 37 e segg. del DPR 285/1990:

- a) i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o a un deposito di osservazione o ad un obitorio;
- b) i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi primari, direttori o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici;
- c) i cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte è dovuta o si presume che sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva o quando sussistano dubbi sulla causa della morte;

2- I risultati del controllo diagnostico devono essere, dal direttore sanitario, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di cui all'art. 7 del presente Regolamento;

3- Quando come causa di morte risulta una malattia infettivo diffusa, la comunicazione deve essere fatta con urgenza e vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modifiche.

ART. 21 Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1- Al rilascio di cadaveri e di ossa umane a scopo di studio si applicano le norme di cui al Capo VI del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 22 Prelievo di parti di cadavere per trapianto

1- Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

ART. 23 Trattamenti autoptici

1- Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono sempre essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale;

2- I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 7;

3- Quando come causa di morte risulta una malattia infettivo-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne urgente comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario della AUSL competente ed essa varrà

come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico sulle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934.

ART. 24 Trattamenti conservativi

1- Perchè un cadavere possa essere imbalsamato, occorre richiedere apposita autorizzazione al Sindaco, il quale la rilascerà dietro presentazione di:

- a) dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del tipo di procedimento e del luogo e dell'ora in cui sarà eseguito;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato;

2- Il trattamento per ottenere l'imbalsamazione, effettuato ai sensi dell'art. 46 DPR 285/1990, non può essere iniziato prima che sia trascorso il periodo di osservazione.

CAPO VI - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 25 Termini e modalità

1- Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 14 e seguenti, il cadavere può essere adagiato nel feretro;

2- Nessuna salma può essere sepolta se non è racchiusa in un feretro aventi le caratteristiche di cui al presente capo;

3- In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti durante il parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un solo feretro;

4- La salma deve essere deposta nel feretro vestita o almeno decentemente avviluppata in un lenzuolo, in posizione supina e in modo che non resti schiacciata o compressa;

5- Se la morte è dovuta a una malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nel feretro con gli indumenti dei quali è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante;

6- Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'autorità sanitaria detterà le necessarie disposizioni cautelative allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 26 Vigilanza e controllo

1- La vigilanza e il controllo sull'esatta applicazione delle norme contenute nel presente capo, e in particolare sulla stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, sono a cura del coadiutore sanitario del Servizio di igiene pubblica, anche a cura di personale tecnico all'uopo incaricato.

ART. 27 Caratteristiche dei feretri per l'inumazione

1- I feretri destinati a sepoltura mediante inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, larice ecc.); le tavole non devono avere uno spessore inferiore a cm. 2 e la loro confezione deve essere conforme alle prescrizioni dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990; non è consentito l'uso, anche a soli fini ornamentali, di materiali non biodegradabili;

2- I feretri di salme provenienti dall'estero o da altri Comuni o estumulati ai sensi dei successivi artt.74 e 75, per i quali è obbligatoria la doppia cassa, potranno essere inumati solo subordinatamente alla realizzazione, sulla cassa metallica, di opportuni tagli, anche mediante la provvisoria asportazione del coperchio della cassa di legno, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

ART. 28 Caratteristiche dei feretri per la tumulazione

1- Per la tumulazione, anche temporanea, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa: una di legno, preferibilmente esterna, costruita in legno forte e con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2,5; l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare; entrambe le casse devono inoltre corrispondere agli altri requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 285/1990.

ART. 29 Caratteristiche dei feretri per il trasporto

1- Per il trasferimento all'estero o dall'estero (salvo quanto previsto - per i paesi aderenti - dalla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, resa esecutiva in Italia con R.D. n. 1379/1937) o da Comune a Comune, con percorso superiore ai 100 chilometri - qualunque sia la destinazione di sepoltura o di pratica funebre - la salma deve essere chiusa nel doppio feretro di cui al precedente articolo 28;

2- Per le salme da estradare dal territorio nazionale o provenienti dall'estero di un paese aderente alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, resa esecutiva in Italia con R.D. n. 1379/1937, devono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla stessa convenzione, da rilasciare a cura del Sindaco del comune ove trovasi la salma, con le modalità previste nell'art. 5 lettera A) del Decreto 21.06.2004 dell'Ispettore Generale dell'Ispettorato Regionale Sanitario;

3- Per le salme da estradare dal territorio nazionale o provenienti dall'estero di un paese non aderente alla Convenzione internazionale di Berlino si dovrà presentare istanza al sindaco del

comune ove trovasi la salma da trasferire con allegata la documentazione prevista nell'art. 5 lettera C) del Decreto 21.06.2004 dell'Ispettore Generale dell'Ispettorato Regionale Sanitario;

4- Per il trasporto da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 chilometri, si può impiegare la sola cassa di legno costruita con tavole dallo spessore non inferiore a cm. 2,5, a meno che non trattasi di trasporto di persona deceduta per una malattia infettivo-diffusiva, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all'art.28 del presente Regolamento.

ART. 30 Caratteristiche dei feretri per la cremazione

1- Per trasporti interni al Comune, la salma destinata alla cremazione deve essere chiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui all'art. 27;

2- Per trasporti entro i 100 chilometri dal Comune si deve adoperare un feretro rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 29, comma 2;

3- In ogni altro caso la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 28.

ART. 31 Urne cinerarie

1- Dopo la cremazione di un cadavere, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, realizzata in materiale resistente e sigillata con ceramica o altro sistema analogo;

2- Ciascuna urna cineraria può contenere le ceneri di una sola salma e deve recare all'esterno l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e della data di morte del defunto.

ART. 32 Traslazione di salme già sepolte

1- Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro cimitero o in altra sepoltura dello stesso cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua rispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo se del caso, da parte dell'autorità sanitaria di cui all'art. 26, il rinnovo del feretro o il suo totale rivestimento con lamiera di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

ART. 33 Chiusura del feretro

1- Il feretro è chiuso definitivamente, ed esclusivamente a mezzo viti, all'atto del seppellimento, a cura e sotto il controllo del personale incaricato;

2- Sul piano esterno superiore del feretro deve essere apposta una piastra metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del defunto, la data di nascita e di morte e il numero di riferimento al registro delle sepolture; per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi;

3- E' in facoltà della famiglia del defunto inserire nel feretro anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti e opportune;

4- Sia la cassa di metallo sia quella di legno devono riportare impresso, ben visibile sulla parte esterna, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice;

5- E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione;

ART. 34 Fornitura gratuita di feretri

1- Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 27, comma 1, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, in tal caso provvederà anche al trasporto dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.

2- Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte circa la composizione del nucleo familiare e la sua situazione economica, dal servizio sociale.

CAPO VII - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 35 Norme generali per i trasporti

1- Gli orari e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco; con lo stesso tipo di atto vengono emanate le istruzioni per le modalità integrative al presente Regolamento;

2- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è a pagamento secondo quanto previsto nell'apposita delibera di Giunta Municipale;

3- il tragitto della salma durante il trasporto deve seguire il percorso più breve e durante il percorso non può essere effettuata nessuna sosta, salvo casi di forza maggiore, per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco;

4- E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre; ove il corteo, per il numero dei partecipanti, fosse di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo solo agli automezzi del Servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri e ai Servizi urgenti di pubblica assistenza e sicurezza;

5- Il trasporto effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione di cui al Capo II deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 36 Precauzioni igieniche

1- In ogni trasporto, sia nell'ambito comunale che da Comune a Comune o da Stato a Stato, i feretri

devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente Capo VI;

2- In caso di morte per malattia infettiva, il coadiutore sanitario del Servizio di igiene pubblica prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni; è consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte;

3- Per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'Autorità sanitaria dispone a seconda dei casi le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ART. 37 Vigilanza

1- Il coadiutore sanitario del Servizio di igiene pubblica vigila e controlla il Servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 38 Automezzi per il trasporto e loro rimesse

1- Nel territorio comunale i trasporti funebri sono effettuati con automezzi aventi i requisiti e le caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/1990; per quanto concerne le rimesse dei carri funebri, si richiama la disciplina di cui all'art. 21 dello stesso DPR;

ART. 39 Trasporti a pagamento

1- Il trasporto delle salme è effettuato a pagamento, salvo i casi di cui al precedente art. 34;

2- I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria;

3- Le tariffe vengono stabilite da apposita Deliberazione di Giunta.

ART. 40 Trasporto effettuato da privati

1- Ove il di trasporto è fatto a cura della famiglia mediante l'affidamento del Servizio a privati, è dovuto al Comune il pagamento di un diritto fisso, la cui entità è stabilita da apposita deliberazione di Giunta Municipale sarà inferiore a quella stabilita nell'art. precedente;

2- Ove sia richiesto il trasporto di cadavere ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi, è dovuto al Comune il pagamento di un diritto fisso nella misura di cui al precedente comma.

ART. 41 Trasporti in esenzione di diritti

1- Sono esenti da qualsiasi diritto comunale:

a) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri;

b) i trasporti delle salme dei propri soci effettuati, sempre con mezzi propri, da congregazioni o confraternite riconosciute come enti morali.

ART. 42 Autorizzazione al trasporto

1- L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, da consegnarsi al custode del cimitero insieme al permesso di seppellimento di cui all'art.8 e agli altri documenti eventualmente necessari in rapporto alla destinazione della salma;

2- Il trasporto di salme, resti mortali e ossa umane nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, deve essere autorizzato dal Sindaco su istanza degli interessati;

3- Se il trasporto avviene per ferrovia, per nave o per aereo, il decreto di autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

ART. 43 Trasporto per e da altri Comuni

1- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco su domanda degli interessati;

2- La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile;

3- Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del Coadiutore Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da questi delegato, relativo alla verifica di cui agli artt. 26 e 32;

4- Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune di destinazione, nonché, eventualmente, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando vi vengano tributate onoranze funebri;

5- Le salme provenienti da altro Comune devono, di regola, essere trasportate direttamente al cimitero, previa autorizzazione del Sindaco all'introduzione della salma nell'area cimiteriale; tale autorizzazione, (distinta dal permesso di seppellimento di cui all'art. 8 e dall'autorizzazione al trasporto), ha la funzione di verificare l'effettiva sussistenza del diritto di sepoltura nel cimitero comunale, nonché nel tipo di sepoltura richiesta.

6- Eventuali onoranze funebri potranno peraltro partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro resterà depositato per il tempo strettamente necessario, semprechè vi sia il parere favorevole dell'Autorità Sanitaria del Comune di provenienza; in ogni caso, il feretro in transito dovrà attraversare, per quanto possibile, la via più breve;

7- Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per esservi cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco con unico decreto; all'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al comma 1^;

8- Per i morti di malattie infettive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti che la salma è stata composta nel duplice feretro di cui all'art. 28 del

presente Regolamento e seguendo altresì le prescrizioni degli artt. 18 e 32 del DPR 285.

ART. 44 Trasporto all'estero o dall'estero

1- Al trasporto per o da altro Stato aderente alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/2/1937, resa esecutiva in Italia con R.D. n. 1379/1937, si applicano le disposizioni dell'art. 29 comma 2 del presente Regolamento; al trasporto per o da altro Stato non aderente alla detta convenzione, si applicano invece le disposizioni di cui agli artt. 29 comma 3 del presente Regolamento;

2- In entrambi i casi, per i morti di malattia infettiva, si osserveranno le disposizioni dell'art. 26 del Regolamento precitato.

ART. 45 Trattamento antiputrefattivo

1- Per il trasporto all'estero o in altro Comune nei mesi da aprile a settembre, il cadavere - trascorso il periodo di osservazione - deve essere sottoposto a trattamento antiputrefattivo, mediante l'introduzione nel cavo orale di almeno 500 cc. di formalina F.U.;

2- Negli altri mesi dell'anno tale trattamento è necessario solo quando la località di destinazione è raggiungibile dopo 24 ore o quando il trasporto viene effettuato dopo che siano trascorse 48 ore dal decesso;

3- Nessun trattamento antiputrefattivo è richiesto per le salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 46 Trasporto di ceneri e resti

1- Il trasporto fuori Comune di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Sindaco secondo le disposizioni del presente capo; se il trasporto è da o per l'estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285;

2- Le misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ossa, resti e ceneri;

3- Le ossa umane e i resti assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco dallo spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante le generalità del defunto; se questi è sconosciuto, sulla cassetta si dovrà indicare il luogo e la data del rinvenimento;

4- Le ceneri devono essere raccolte in urne aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 31;

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

ART. 47 Disposizioni generali

1- E' vietato il seppellimento di cadaveri o resti mortali in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al successivo art. 108;

2- Il cimitero *ha fosse per inumazioni* destinati alle inumazioni ordinarie decennali; le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e la loro misura in relazione all'età dell'inumando devono essere conformi alle disposizioni di cui al successivo art. 75 **del D.P.R. 285/90**;

3- Il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private - individuali, familiari o collettive - ai sensi e nei limiti di cui all'art. 90 e segg. D.P.R. 285; le aree destinate a sepolture private devono essere individuate *nella planimetria* di cui all'art. 54 e segg. del D.P.R. 285/90.

4- Il cimitero si compone di:

- a) **fosse per inumazioni**;
- b) **sepulture private**:
 - **individuali (monumentini ad 1 o 2 posti)**;
 - **familiari (tombe di famiglia)**;
 - **collettive (tombe per associazioni e confraternite)**
- c) **manufatti costruiti dal comune**:
 - **colombari**;
 - **tombe a muro a due posti**;
 - **edicole ossario**;
 - **ossario comune**.

ART. 48 Reparti speciali

1- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere;

2- Le maggiori spese per la costruzione di tali reparti o per l'osservanza di un'eventuale maggiore durata di tali sepolture sono interamente a carico della comunità richiedente;

3- Gli arti anatomici, di regola, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari, tendente ad ottenere il seppellimento in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata;

4- Altri reparti speciali possono essere istituiti - in via eccezionale - per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

ART. 49 Soggetti dello "jus sepulcri"

1- Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga chiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune *ma che abbiano avuto* in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero comunale;

d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 12;

e) i resti mortali delle persone nate nel Comune;

f) i resti mortali delle persone sopra elencate;

ART. 50 Vigilanza sui cimiteri

1- L'ordine, la vigilanza e la manutenzione del cimitero spettano al Sindaco,

2- Il Coordinatore Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare Servizio.

ART. 51 Personale addetto

1- Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali;

2- Il Servizio di custodia del cimitero, inteso come il complesso delle operazioni amministrative di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, nonché delle altre incombenze specificamente assegnate dal predetto Regolamento, è assicurato dal seguente personale:

- a) Dirigente dell'area;
- b) Responsabile del Servizio;
- c) Addetti ai servizi cimiteriali.

ART. 52 Dirigente dell'Area

1- Il Dirigente dell'Area coordina e gestisce i servizi ed il personale addetto.

ART. 53 Responsabile del Servizio

1- Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, individuato fra il personale del Comune, cura l'esecuzione del presente Regolamento, istruisce i procedimenti e le pratiche comunque connessi ai Servizi e alle concessioni cimiteriali, controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento - da parte degli addetti ai servizi cimiteriali - dei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990, cura la conservazione dei permessi di seppellimento e delle autorizzazioni al trasporto ricevuti dal personale addetto all'atto dell'ammissione delle salme.

ART. 54 Addetto ai servizi cimiteriali e sue attribuzioni

1- l' addetto del cimitero:

- a) ritira i permessi di seppellimento di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento;
- b) ritira le autorizzazioni rilasciate da un Sindaco o dalle autorità previste dagli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285 all'incaricato del trasporto di salme, ossa umane o resti mortali;
- c) in caso di trasporto da altro Comune o dall'estero, verifica l'esistenza dell'autorizzazione del Sindaco ad immettere la salma nel cimitero ai sensi dell'art. 43, comma 5[^], del presente Regolamento;
- d) cura la materiale tenuta e l'aggiornamento dei registri di cui al successivo art. 56;

- e) provvede a tutte le operazioni di tumulazione nei loculi di proprietà del Comune ed ove necessario con l'ausilio del montafereetri;
- f) vigila perchè all'interno del cimitero non si commettano guasti, furti, disordini e atti indecorosi o contrari al presente Regolamento, riferendone al Responsabile del Servizio, al quale inoltre segnala tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie sia alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- g) assicura personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- h) cura la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe e coltiva le piante e le siepi collocate all'interno del cimitero;
- i) cura la pulizia dei locali cimiteriali e ne conserva le chiavi;
- l) coadiuva il Responsabile del Servizio nelle funzioni a questi affidate;
- m) espleta tutte le altre mansioni che, non previste dal presente Regolamento, gli competono specificamente per legge.

ART. 55 Necroforo e sue attribuzioni

1- Il necroforo o seppellitore:

- a) scava le fosse comuni occorrenti per le inumazioni e le riempie a seppellimento avvenute;
- b) coadiuva l'addetto ai servizi cimiteriali in tutte le operazioni di seppellimento, esumazione ed estumulazione;
- c) raccoglie e deposita le ossa nell'ossario comune e brucia entro il recinto cimiteriale i resti delle casse mortuarie e degli indumenti;
- d) collabora all'estrazione dei feretri dai carri funebri e al loro trasporto nella camera mortuaria o nella sepoltura di destinazione;
- e) assiste gli incaricati di eventuali autopsie che si dovessero effettuare nel cimitero, praticando le necessarie esumazioni, le disinfezioni, i lavaggi ecc.;
- f) coadiuva l'addetto ai servizi cimiteriali in tutte le pratiche per la cura, la pulizia e la sorveglianza del cimitero e dei suoi annessi.
- g) ove nella pianta organica dell'ente non è presente detta figura, il Comune affiderà i servizi dei punti precedenti a ditta specializzata.

ART. 56 Registro dei seppellimenti

1- Presso il cimitero è tenuto, in doppio esemplare vidimato dal Sindaco all'inizio di ogni anno, apposito registro in cui giornalmente si iscrivono:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dal permesso di seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione intervenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri e ceneri;

2- Un esemplare dei registri deve essere consegnato dal Responsabile del Servizio, alla fine di ogni anno, agli uffici comunali per esservi archiviato; l'altra copia resta invece depositata presso il cimitero;

3- I registri di cui al comma 1 devono essere presentati agli organi di controllo quando questi ne facciano richiesta.

4- E' consentita la tenuta dei registri di seppellimento con sistemi informatici; in tal caso i registri vengono stampati su supporti cartacei vidimati dal Sindaco e numerati progressivamente; copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.

CAPO II - COSTRUZIONE DEI CIMITERI – PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE

ART. 57 Piano cimiteriale

1- I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località ai sensi dell'art. 55, comma 1^a, del D.P.R. 285/1990 e devono essere deliberati dal Consiglio comunale;

2- All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie (vedi circolare Ministero Sanità n. 24/1993, paragrafo 11);

3- Nell'elaborazione dei piani si dovrà tenere conto, recependo le necessità del Servizio nell'arco di almeno dieci anni:

a) dell'andamento della mortalità nel territorio comunale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni formulate anche col supporto dei dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre, soprattutto per quanto riguarda il rapporto statisticamente prevedibile fra sepolture a inumazione, sepolture a tumulazione e cremazioni;

c) delle eventuali maggiori disponibilità che si potranno rendere possibili a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree in relazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

d) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i

quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;

4- La delimitazione degli spazi e dei diversi tipi di sepolture va fatta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 49, 58 e 59 del DPR 285/1990 e deve risultare dalla planimetria di cui all'art. 54 del suddetto DPR;

5- Il piano cimiteriale deve essere aggiornato, con le procedure di cui al presente articolo, ogni cinque anni o comunque quando siano state apportate modifiche e ampliamenti o soppressi.

ART. 58 Strutture cimiteriali

1- Il cimitero comprende, oltre alle aree per inumazioni comuni, ai reparti speciali di cui all'art. 48 e alle speciali strutture descritte negli artt. 17 e 18 del presente Regolamento (deposito di osservazione, obitorio e cella frigorifera):

- a) i servizi destinati al pubblico e agli operatori;
- b) un ossario comune;

ART. 59 Camera mortuaria e sala per autopsie

1- La camera mortuaria è destinata alla sosta dei feretri prima del seppellimento o cremazione a secondo della destinazione finale dei resti mortali;

2- Essa deve essere costruita entro i recinti dei cimiteri e deve rispondere ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285;

3- Relativamente alle caratteristiche e agli arredi del locale destinato a sala per autopsie, si richiamano le specifiche disposizioni dell'art. 66 D.P.R. 285/1990.

ART. 60 Ossario

1- L'ossario comune può essere costruito in superficie oppure nel sottosuolo, purché opportunamente aerato e idoneamente chiuso per evitare al pubblico la vista delle ossa;

2- Nell'ossario vengono raccolte - tutte insieme e senza previa chiusura in cassetine - sia le ossa esumate dopo il prescritto turno decennale di ordinaria rotazione, sia quelle estumulate ai sensi dell'art. 86 DPR 285, quando, in entrambi i casi, non richieste dai familiari per deporle in cellette o loculi avuti in concessione; vi si raccolgono anche, su espressa richiesta dei familiari, le ossa estumulate ai sensi del comma 5[^] del citato articolo 86;

3- Vengono sistemate nell'ossario comune anche le ossa rinvenute in luoghi diversi dal cimitero, previ gli accertamenti e le autorizzazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 285;

4- L'ossario è ammesso anche in tutte le cappelle gentilizie con o senza ipogeo, ferma restando la facoltà dei concessionari delle cappelle di non costruirne e di servirsi dell'ossario comune;

5- Il Comune può, nel recinto del cimitero, concedere cellette o tombe sepolcrali individuali per la conservazione delle ossa; in ogni celletta si possono raccogliere solo i residui di una sola salma, racchiusi in cassette con le caratteristiche

di cui all'art. 46, comma 3[^], del presente Regolamento.

ART. 61 Nicchie cinerarie e cinerario comune

1- Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e per la conservazione perpetua collettiva delle ceneri di salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione;

2- Il cinerario comune può essere costruito sia in superficie che nel sottosuolo e deve essere protetto dall'umidità con appositi accorgimenti tecnici finalizzati anche a sottrarre le ceneri alla vista del pubblico;

3- è possibile utilizzare come nicchie cinerarie anche gli ossarietti;

4- Le urne cinerarie possono essere deposte anche in spazi dati in concessione a enti morali o privati.

TITOLO III

CAPO I – CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 62 Concessioni

1- Il Comune concede ai richiedenti nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 57:

- Concessione di aree per la costruzione - a cura di privati o di enti - di sepolture ad uso individuale, familiare o collettivo, subordinata al pagamento del canone di cui alle vigenti tariffe;

- concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune (tombe a muro, loculi o colombari, ossarietti, nicchie per urne cinerarie) subordinata al pagamento del canone di cui alle vigenti tariffe;

2- Il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area cimiteriale consiste in una concessione amministrativa su beni soggetti al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà e il potere di revoca o declaratoria di decadenza nei limiti previsti dal presente Regolamento;

3- Le concessioni cimiteriali sono assentite a seguito di domanda presentata nei modi e termini di legge e sono regolate da contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale;

4- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso; in particolare, ogni atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti-salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;

- c) la persona o le persone del o dei concessionari o il legale rappresentante in caso di enti e collettività;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- 5-** Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e della natura del suo oggetto.
- 6-** La concessione non può essere fatta a persone o enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 7-** Non possono essere fatte altre concessioni oltre a quelle previste nei successivi artt. 63 e 77.
- 8-** Eventuale diniego di concessione sarà fatto con motivata Determinazione del Responsabile dell'Area competente, e sarà comunicato agli interessati.

CAPO II – CONCESSIONI DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE

ART. 63 Limiti alle concessioni di loculi cimiteriali o colombari e tombe a muro.

- 1-** Loculi cimiteriali o colombari e tombe a muro possono essere concessi per:
- a- tumulazione di persone decedute;
- b- futura tumulazione contigua, del coniuge, del convivente more uxorio o di persona convivente legata con il defunto da rapporto di parentela di primo grado, che per particolari casi si ritiene non creerà più un proprio nucleo familiare;
- c- futura tumulazione di persona, senza prole, che al momento della richiesta di concessione abbia compiuto i 70 anni;
- d- futura tumulazione contigua, del coniuge o del convivente more uxorio di persona, senza prole, che al momento della richiesta di concessione abbia compiuto i 70 anni;
- e- futura tumulazione di persona che al momento della richiesta di concessione abbia compiuto i 70 anni e si trovi in condizioni di disagio familiare o sociale, attestate dai Servizi sociali del Comune, tali da dovere provvedere da sé stessa alla propria sepoltura;
- f- futura tumulazione per persona non coniugata e senza prole che si trovi in condizioni di salute, certificate dal S.S.N., tali da dovere urgentemente provvedere da sé stessa alla propria sepoltura.

ART. 64 Assegnazione di loculi - tombe a muro – edicole ossario – edicole cinerarie – area in campo inumazioni.

- 1-** L'assegnazione di loculi, tombe a muro, edicole ossario, edicole cinerarie, aree cimiteriali in campo inumazioni, anche nel caso in cui si siano rese vacanti a seguito di scadenza, revoca, estinzione o decadenza della concessione,

avviene per ordine progressivo, assumendo come criterio generale di priorità la data di presentazione della richiesta di concessione.

2- Nell'assegnazione dei loculi si procederà a seconda della disponibilità, con il criterio dell'assegnazione contigua a quelli già occupati, al fine della migliore utilizzazione ed omogeneità nell'occupazione.

3- Per l'assegnazione di tombe a muro e loculi o colombari a quota bassa si osserverà il seguente ordine di priorità:

a. Sistemazione di salme seppellite in loculi concessi in prestito da legittimi concessionari, nonché di salme seppellite, in via provvisoria, in loculi concessi in affitto dall'Ente, in ordine di data di decesso;

b. Sistemazione di salme seppellite in loculi con regolare concessione; il richiedente ottenuta l'assegnazione dovrà rinunciare alla precedente concessione. La rinuncia, che è irrevocabile, non può essere soggetta a vincoli e condizioni alcune. I loculi oggetto della rinuncia rientreranno nella disponibilità dell'Ente.

4- L'assegnazione delle aree in campo inumazioni, a seconda della disponibilità, sarà con il criterio dell'assegnazione contigua a quelli già occupati, avviene per ordine progressivo, assumendo come criterio generale di priorità la data di presentazione della richiesta di concessione.

ART. 65 Durata e rinnovo della concessione di loculi, tombe a muro, edicole ossario, edicole cinerarie, area in campo inumazioni.

1- La durata delle concessioni di cui all'articolo 62 del presente regolamento è così regolata:

a) per i loculi o colombari e le tombe a muro la durata della concessione è di anni 40, salvo rinnovo per un periodo di tempo pari alla durata della concessione stabilita nel regolamento vigente al momento del rinnovo e dietro pagamento del canone in tariffa;

b) per le edicole ossario la concessione è perpetua.

c) per l'area in campo inumazioni la durata della concessione è di 10 anni e lo scavo della fossa è a carico dei richiedenti.

Allo scadere della concessione di cui ai punti a) e b) il comune rientrerà in possesso di quanto concesso, ed i resti mortali verranno depositati nell'ossario comune, salvo il caso in cui gli eredi delle persone tumulate chiedano la concessione di una edicola ossario. Il trasferimento dei resti mortali è in ogni caso a carico degli eredi.

Allo scadere della concessione di cui al punto c) è fatto obbligo a gli eredi della persona inumata di provvedere all'esumazione della salma. I resti mortali dovranno essere depositati nell'ossario comune o a richiesta

nelle edicole ossario, quest'ultime dietro pagamento del canone in tariffa.

ART. 66 Concessione per tumulazioni provvisorie

1- E' consentita la concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, nei limiti della disponibilità, alle seguenti condizioni:

- che venga autorizzata dal Responsabile dell'A.S.T.T. ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- che abbia una durata non superiore a due anni;
- che venga stipulato regolare contratto;
- che venga versato il canone di concessione rapportato al 1% della tariffa di cui al precedente art. 9 per ogni mese di concessione;
- che non venga danneggiata o apportati fori nella lapide.

ART. 67 Diritto di prelazione nell'assegnazione di nuova concessione di loculi o colombari.

1- Alla scadenza della concessione di un loculo o colombario, nell'ordine, a favore del coniuge, e degli eredi in linea retta **fino al secondo** grado della persona tumulata, che non siano titolari di altra concessione per la propria sepoltura, spetta il diritto di prelazione nell'assegnazione di una nuova concessione.

2- Prima della scadenza della concessione, nell'ordine, a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta **fino al secondo** grado della persona tumulata **nei limiti di quanto previsto nell'art 93 del presente regolamento**, spetta un eguale diritto di prelazione nell'assegnazione di una nuova concessione sulla medesima sepoltura, qualora gli stessi provvedano alla estumulazione e al trasferimento della salma in una edicola ossario. Il diritto di prelazione spetta solo nel caso in cui coniuge e discendenti in linea retta **fino al secondo** grado della persona tumulata, non siano titolari di altra concessione per la propria sepoltura.

3- In entrambi i casi, qualora più aventi diritto si trovino nella medesima posizione, il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo previo accordo tra gli stessi, debitamente documentato.

4- Il diritto di prelazione deve essere esercitato prima del termine di **scadenza della** concessione.

L'assegnazione di nuova **concessione** a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione è disposta sempre "salvo diritti di terzi".

Si precisa che il coniuge esclude la linea retta discendente. In ogni linea il grado prossimo esclude il remoto.

5-All'atto della presentazione dell'istanza di nuova assegnazione a seguito esercizio del diritto di prelazione, il coniuge o l'erede in linea retta, potrà dare dimostrazione del proprio diritto di prelazione

anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di certificazione.

L'accertamento della falsità degli atti o nelle dichiarazioni composte la decadenza

della concessione e la perdita del diritto di prelazione. L'accertamento del diritto di altri soggetti alla prelazione, comporta la decadenza dalla concessione.

ART. 68 Diritto di prelazione nell'assegnazione di nuova concessione di tombe a muro.

1- Alla scadenza della concessione di una tomba a muro, nell'ordine, a favore del coniuge, e degli eredi in linea retta della persona tumulata, che non siano titolari di altra concessione per la propria sepoltura, spetta il diritto di prelazione nell'assegnazione di una nuova concessione **da destinare alla sepoltura propria o del coniuge**.

2- Prima della scadenza della concessione, nell'ordine, a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta della persona tumulata nei limiti di **quanto previsto nell'art 89 del presente regolamento**, spetta un eguale diritto di prelazione nell'assegnazione di una nuova concessione sulla medesima sepoltura, qualora gli stessi provvedano alla estumulazione e al trasferimento della salma in una edicola ossario. Il diritto di prelazione spetta solo nel caso in cui coniuge e discendenti in linea retta della persona tumulata, non siano titolari di altra concessione per la propria sepoltura.

3- In entrambi i casi, qualora più aventi diritto si trovino nella medesima posizione, il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo previo accordo tra gli stessi, debitamente documentato.

4- Il diritto di prelazione deve essere esercitato prima del termine di scadenza della concessione.

L'assegnazione di nuova concessione a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione è disposta sempre "salvo diritti di terzi".

5- All'atto delle presentazione dell'istanza di nuova assegnazione a seguito esercizio del diritto di prelazione, il coniuge o l'erede in linea retta, potrà dare dimostrazione del proprio diritto di prelazione anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di certificazione.

L'accertamento della falsità negli atti o nelle dichiarazioni comporta la decadenza della concessione e la perdita del diritto di prelazione.

L'accertamento del diritto di altri soggetti alla prelazione, comporta la decadenza dalla concessione.

ART. 69 Revoca della concessione di tomba a muro, loculi, colombari.

1- Fermo restando quanto previsto dall'art. 98, comma secondo, del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia indispensabile per ampliamento,

modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;

2- Il Comune attraverso i propri organi tecnici ed amministrativi, sulla base degli atti in possesso, nonché di specifici accertamenti in loco, debitamente verbalizzati, rileva quali concessioni a tempo determinato di tombe a muro, loculi o colombari, possono essere revocate dopo che siano trascorsi cinquant'anni dall'ultima tumulazione, ove ciò sia reso necessario per supplire ad una grave situazione di carenza di posti-salma e sempreché alla predetta situazione non sia possibile ovviare in tempi brevi mediante l'ampliamento del cimitero.

3- In tutti i casi in cui è prevista, la revoca della concessione è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Area.

ART. 70 Estinzione della concessione di tomba a muro, loculi, colombari.

1- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine indicato nell'atto di costituzione o per soppressione del cimitero, applicandosi - in quest'ultimo caso - quanto previsto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990. La concessione si estingue inoltre per rinuncia del concessionario; **in ogni caso** il suolo, con il relativo manufatto soprastante, rientra "de jure" in possesso del Comune che potrà disporre l'utilizzo ai sensi del presente regolamento.

2- L'Ufficio competente è tenuto ogni due anni ad effettuare una ricognizione dei contratti scaduti e dei posti cimiteriali disponibili.

ART. 71 Decadenza dalla concessione di tomba a muro, loculi, colombari.

1- Le concessioni decadono:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata entro un anno dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione dalla salma, dalle ceneri o dai resti per i quali era stata richiesta;

b) quando viene accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione di cui al presente regolamento;

2- Nel caso di cui al punto c) del precedente comma, la decadenza viene adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi;

3- La decadenza viene pronunciata con provvedimento del Responsabile dell'Area competente, il quale adotta contemporaneamente le disposizioni necessarie per una eventuale traslazione di salme, resti ecc., nelle sepolture comuni del cimitero. Nello stesso provvedimento sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune,

alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

ART. 72 Acquisizione di tomba a muro, loculi, colombari.

1- Per i manufatti in cui non esiste alcuna concessione e si è persa la memoria storica, sperando tutte quelle procedure affinché gli accertamenti medesimi vengano resi noti al pubblico, rientrano in possesso del Comune che potrà disporre la concessione a terzi.

I resti mortali verranno depositati nell'ossario comune.

ART. 73 Tariffe delle concessioni di loculi - tombe a muro - edicole ossario - edicole cinerarie - aree in campo inumazioni.

Le concessioni saranno accordate previa applicazione delle speciali tariffe in vigore al momento della concessione, differenziando la tariffa stessa per tipi, setto re, fila e livello del terreno.

CAPO III – CONCESSIONI DI AREE A PRIVATI

ART. 74 Assegnazione di aree cimiteriali

L'assegnazione di aree cimiteriali e **manufatti**, anche nel caso in cui si siano resi vacanti a seguito di scadenza, revoca, estinzione o decadenza della concessione, avviene per ordine progressivo, assumendo come criterio generale di priorità la data di presentazione della richiesta di concessione.

ART. 75 Durata e rinnovo della concessione e di aree per sepolture private.

1- La durata delle concessioni di cui all'articolo 62 del presente regolamento è così regolata:

a) per le aree cimiteriali la durata della concessione è di anni 50, salvo rinnovo per un periodo di tempo pari alla durata della concessione stabilita nel regolamento vigente al momento del rinnovo e dietro pagamento del canone in tariffa.

Allo scadere della concessione il comune rientrerà in possesso di quanto concesso e delle opere realizzate, ed i resti mortali verranno depositati nell'ossario comune, salvo il caso in cui gli eredi delle persone tumulate chiedano la concessione di una edicola ossario. Il trasferimento dei resti mortali è in ogni caso a carico degli eredi.

ART. 76 Revoca della concessione.

1- Fermo restando quanto previsto dall'art. 98, comma secondo, del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso,

quando ciò sia indispensabile per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;

2- Il Comune attraverso i propri organi tecnici ed amministrativi, sulla base degli atti in possesso, nonché di specifici accertamenti in loco, debitamente verbalizzati, rileva quali concessioni a tempo determinato di durata superiore a 90 anni, relative alla realizzazione di manufatti per sepolture private, rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975, possono essere revocate dopo che siano trascorsi cinquant'anni dall'ultima tumulazione, ove ciò sia reso necessario per supplire ad una grave situazione di carenza di posti-salma e sempreché alla predetta situazione non sia possibile ovviare in tempi brevi mediante l'ampliamento del cimitero.

3- La revoca potrà essere esercitata anche per quelle concessioni per cui si sia persa la memoria storica, sperando tutte quelle procedure affinché gli accertamenti medesimi vengano resi noti al pubblico. Esperite tutte le formalità anzidette i suoli e i manufatti rientrano "de jure" in possesso del Comune che potrà disporre la concessione a terzi.

4- In tutti i casi in cui è prevista, la revoca della concessione è disposta con ordinanza sindacale.

ART. 77 Sepolture familiari e collettive

1- Le tombe familiari e monumentali o le aree per la loro costruzione possono essere concesse:

- a) ad una, due o più persone con esclusione di ogni altro;
- b) a una o più famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni o associazioni regolarmente costituiti;

2- Salvo quanto previsto dall'art. 75, e fino al completamento della capienza del sepolcro, il diritto d'uso delle sepolture si appartiene alla persona del concessionario ed a quella della propria famiglia e precisamente coniuge, ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado. Il diritto d'uso è altresì riservato ai fratelli, sorelle, affini fino al quarto grado.

Si precisa che il coniuge esclude la linea retta discendente. La linea retta discendente esclude la linea retta ascendente e la linea ascendente esclude la linea collaterale. In ogni linea il grado prossimo esclude il remoto.

3- Il concessionario può, con testamento, trasmettere il suo diritto ad altra persona, che ne diventa concessionaria e ne conserva ogni diritto per sé e per i suoi familiari; il terzo subentrato, per esercitare il diritto, deve notificare al Sindaco il titolo e versare la tassa di concessione di cui alle vigenti tariffe;

4- Su richiesta del concessionario può essere consentita la tumulazione nella tomba di famiglia di persone che, con prova documentale, risultano essere state con lo stesso conviventi;

5- Nelle tombe di famiglia potrà anche consentirsi la tumulazione di persone estranee che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario; tale condizione di particolare benemeritenza va comprovata con dichiarazione resa dal concessionario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e depositata presso il Responsabile dei Servizi cimiteriali;

6- In via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo determinato, si può consentire anche l'uso in comodato della sepoltura privata in favore di parenti ed amici, in attesa di collocazione definitiva;

7- Per le sepolture di cui alla lettera c) del comma 1^a, il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, nonché al coniuge, fino al completamento della capienza del sepolcro;

8- Sono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate ai titolari delle concessioni in uno dei modi sopra esposti.

9- In considerazione del fatto che dalla primitiva costruzione del cimitero ad oggi non è stata effettuata alcuna ricognizione sulle tumulazioni nelle sepolture familiari di cui al presente articolo, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere ai concessionari ovvero ai loro eredi, di trasmettere l'elenco completo delle salme ivi tumulate, sia in loculi che in edicole ossario, l'elenco degli aventi diritto alla sepoltura, il numero dei posti liberi e di comunicare se il sepolcro sia interamente occupato, assegnando un congruo termine per la risposta.

Decorso il termine assegnato senza che siano state fornite le informazioni richieste, sarà interdetta ogni tumulazione sino all'adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo.

ART. 78 Subentri e decadenza

1- In caso di estinzione di famiglia, enti morali e civili, confraternite, associazioni, per il venir meno di tutte le persone aventi diritto ai sensi del precedente art. 77, relativamente alle concessioni perpetue, la decadenza viene dichiarata quando sono trascorsi trent'anni dal decesso dell'ultima salma tumulata. Il Comune in tal caso entrerà in possesso della cappella gentilizia o monumentino funerario che verrà rassegnata previa asta pubblica deliberata dalla Giunta Municipale, il cui ricavato dovrà essere vincolato in bilancio alla manutenzione cimiteriale.

2- Nel caso in cui il concessionario di una tomba familiare o monumentale sia defunto, potrà

rilasciarsi nuova concessione al coniuge e agli eredi in linea retta di primo grado, nelle modalità previste dall'art. 77 comma 2 del presente regolamento.

La successione nella concessione dovrà essere finalizzata alla ristrutturazione e/o sopraelevazione della tomba, ove consentiti dalle leggi o regolamenti in vigore.

La richiesta di successione nella concessione dovrà presentarsi al Comune di Mineo, il quale provvederà alla predisposizione degli atti consequenziali.

3- Qualora più aventi diritto si trovino nella medesima posizione, la successione nella concessione potrà essere assentita solo previo accordo tra gli stessi, debitamente documentato.

4- Il diritto di prelazione deve essere esercitato prima del termine di scadenza della concessione.

All'atto della presentazione dell'istanza di nuova assegnazione a seguito esercizio del diritto di prelazione, il coniuge o l'erede in linea retta, potrà dare dimostrazione del proprio diritto di prelazione anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di certificazione.

L'accertamento della falsità negli atti o nelle dichiarazioni comporta la decadenza della concessione e la perdita del diritto di prelazione.

L'accertamento del diritto di altri soggetto alla prelazione, comporta la decadenza alla concessione.

L'assegnazione di nuova concessione a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione è disposta sempre "salvo diritti di terzi".

Si precisa che il coniuge esclude la linea retta discendente. La linea retta discendente esclude la linea retta ascendente e la linea ascendente esclude la linea collaterale. In ogni linea il grado prossimo esclude il remoto.

ART. 79 Cappelle per confraternite ed associazioni

Le cappelle per le confraternite e le associazioni possono servire per gli iscritti che siano soci all'epoca della morte almeno da un anno. A questo scopo i Presidenti o chi ne fa le veci, entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno depositare presso l'ufficio comunale, l'elenco delle nuove persone iscritte e dare immediata conoscenza al Sindaco durante il corso dell'anno delle nuove iscrizioni. Qualora detto elenco non verrà presentato entro i termini sarà revocata la concessione. Le confraternite o le associazioni dovranno pagare un diritto fisso per ogni persona tumulata. Detto diritto sarà stabilito da apposita deliberazione di Giunta Municipale.

ART. 80 Rinuncia

1- uno o più concessionari possono dichiarare la propria rinuncia presentando specifica istanza.

2- La rinuncia non può essere sottoposta ad alcun vincolo o condizione.

ART. 81 Decadenza delle concessioni di aree libere.

1- Le concessioni di aree cimiteriali libere di cui all'articolo 62 del presente regolamento sono a tempo determinato ed hanno durata prevista dall'art. 75, rinnovabili dietro pagamento del canone di cui in tariffa, dopo la scadenza senza rinnovo da parte degli eredi, il comune rientrerà in possesso di quanto dato in uso e delle opere realizzate.

2- Fermo restando quanto previsto dall'art. 98, comma secondo, del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia indispensabile per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;

3- La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto oltre che alla sua naturale scadenza nei seguenti casi:

a) quando per sepolture di famiglia o collettività, la concessione edilizia per la costruzione del sepolcreto non venga richiesta entro sei mesi dalla stipula del contratto, e che i lavori vengano ultimati entro tre anni dal rilascio della concessione edilizia, salvo proroga concessa per la stessa, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario

b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione ai sensi dell'art. 87;

4- Nel caso di cui al punto b) del precedente comma, la decadenza viene adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi;

5- La decadenza viene pronunciata dal Comune, il quale adotta contemporaneamente le disposizioni necessarie per una eventuale traslazione di salme, resti ecc., nelle sepolture comuni del cimitero, nello stesso provvedimento sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

6- La decadenza pronunciata ai sensi del presente regolamento comporta il mancato rimborso della tassa di concessione.

La nuova concessione può essere attribuita al vecchio concessionario quando lo stesso ne abbia fatto richiesta prima dell'emanazione del provvedimento di decadenza e comunque previa

corresponsione di nuova tassa di concessione secondo le tariffe vigenti.

ART. 82 Rinuncia di concessione di aree libere.

1- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione ;
- b. L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso delle tariffe versate se la rinuncia verrà effettuata prima dello scadere della concessione.

In caso di accettazione della rinuncia quanto concesso, tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 83 Rinuncia alla concessione di aree con parziale o totale costruzione prima dello scadere della stessa

In caso di rinuncia motivata alla concessione di aree per la costruzione di sepolture private e sepolcreti, l'area concessa tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, che, nel rispetto dell'elenco cronologico delle istanze di richiesta di concessione, avrà cura di ricercare un cittadino disponibile ad acquistare dal concessionario rinunciatario le opere realizzate.

La stima di dette opere verrà eseguita da un tecnico nominato dal concessionario e sarà sottoposta al visto dell'Ufficio Tecnico Comunale per la congruità dei prezzi, visto che sarà obbligatorio e vincolante.

Trascorsi centoventi giorni dalla richiesta di rinuncia motivata, nel caso che la suddetta ricerca rimanga infruttuosa e permanga la volontà di rinuncia del concessionario, le opere realizzate rimarranno nella disponibilità del Comune e nessun rimborso verrà corrisposto al concessionario rinunciatario, che non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune.

ART. 84 Progetti delle sepolture private – Obbligo di concessione

1- I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente dell'Area Servizi e Territorio su conforme parere del coadiutore Sanitario del Servizio di Igiene pubblica o di personale tecnico da questi delegato e sentita la Commissione Edilizia.

ART. 85 Tariffe delle concessioni di aree libere

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione delle speciali tariffe in vigore al momento della concessione.

ART. 86 Costruzione dell'opera

1- Il piano cimiteriale individua le aree destinate alla costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione.

2- Per ottenere in concessione aree per la costruzione di sepolture private, gli interessati devono presentare istanza al Sindaco in carta legale, allegandovi la ricevuta comprovante il versamento - alla tesoreria comunale - della corrispondente tariffa;

3- Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, tramite imprese di loro scelta;

4- All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro;

5- Ad opera finita e prima dell'uso, dette sepolture devono essere provviste del certificato di agibilità, sentito anche il parere dell'Autorità sanitaria;

6- Le sepolture private non devono avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero;

ART. 87 Manutenzione

1- Sono a carico del concessionario tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse indispensabile per il decoro, la sicurezza o l'igiene del cimitero;

2- In caso di più concessionari, l'obbligo di manutenzione grava in solido sugli stessi.

3- Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

4- In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO IV - OPERAZIONI DI SEPPELLIMENTO

ART. 88 Inumazioni

1- I campi destinati alle inumazioni, sia comuni che private, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della

falda idrica; essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità;

2- Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta a cura del Comune, salvo diversa indicazione fatta dai privati ai sensi del successivo comma 3^o, mediante l'apposizione di un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante un numero progressivo; sul cippo è applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e morte del defunto;

3- Su richiesta degli interessati e dietro pagamento delle spese, può essere autorizzata l'installazione - in luogo del cippo - di croci, monumentini o lapidi, le cui dimensioni sono regolate dal successivo art. 96;

4- Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata per una profondità di due metri dal piano di superficie del cimitero e, dopo la deposizione del feretro, va riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie;

5- Le fosse scavate per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) una lunghezza di m. 2,20 e una larghezza di m. 0,80 e devono distare fra loro di almeno m. 0,50 da ogni lato;

6- Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una lunghezza di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,50 e distare fra loro di almeno m. 0,50 da ogni lato

7- Per le inumazioni devono utilizzarsi esclusivamente i feretri di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

ART. 89 Tumulazioni

1- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione ai sensi del capo III del presente Regolamento;

2- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia separati; è vietato sovrapporre un feretro all'altro, nel senso che ogni feretro deve essere posto in loculo indipendente e separato dagli altri;

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro;

Nei monumentini funerari sono pertanto consentiti due loculi fuori terra e dove possibile, due interrati.

3- Il diritto di utilizzazione dei loculi sopraelevazione è regolato dai precedenti articoli e all'atto della concessione dovrà essere

corrisposto al Comune, la tassa per la concessione dell'area;

4- La struttura del loculo o altro manufatto per tumulazione, sia che venga costruita interamente in opera sia con elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per le strutture edilizie, con particolare verifica del rischio sismico ed essere conforme a quant'altro disposto dagli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990;

5- A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione dovrà avere dimensioni adeguate alla collocazione del feretro, e comunque non inferiori a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,70 di altezza e m. 0,75 di larghezza; a detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del DPR 285/1990;

6- Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti, gli oggetti mobili da apporsi sulle lapidi non devono sporgere di oltre cm. 20; le sporgenze fisse delle parti prospettiche delle sepolture private devono mantenere le distanze dai confini con altri lotti o spazi ed aree aperte ed in ogni caso non inferiori a cm. 15;

7- Per le tumulazioni si useranno esclusivamente i feretri indicati dall'art. 28 del presente Regolamento.

ART. 90 Cremazione

1- Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino;

2- La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 79 DPR 285; per la cremazione di un cadavere già inumato o tumulato è competente il Sindaco del Comune in cui si trova la salma;

3- Per il rilascio dell'autorizzazione si devono produrre i seguenti documenti:

a) un atto dal quale risulti la volontà della cremazione e cioè: a1) disposizione testamentaria dell'estinto; a2) atto scritto formato davanti a un notaio o a un funzionario abilitato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con sottoscrizione autenticata nei modi di legge, dal quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del codice civile di dare corso alla cremazione, purchè non consti una

volontà contraria del defunto; a3) dichiarazione in tal senso resa in vita per iscritto, datata e sottoscritta di proprio pugno, da parte di aderente ad associazione che abbia fra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati; in tal caso la dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato;

b) certificato redatto dal medico curante o dal medico necro-scopo, con firma autenticata dal Responsabile del Servizio di igiene pubblica, dal quale risulti escluso il sospetto di morte conseguente a reato;

c) in caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nulla osta dell'Autorità giudiziaria;

4- La cremazione di salme di persone decedute prima dell'entrata in vigore del DPR 285 e cioè prima del 27/10/1990, provenienti da esumazioni o estumulazioni, è possibile solo se vi era stata espressa volontà del de cuius, desumibile anche da dichiarazione resa dal coniuge o dal parente più prossimo ai sensi della lettera a2) del comma precedente;

5- Per quanto concerne le urne cinerarie e il trasporto di ceneri si richiama la disciplina contenuta negli artt. 31, 43 comma settimo, e 46 del presente Regolamento;

6- La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del cimitero in cui è stata eseguita la cremazione, uno è affidato a chi prende in consegna l'urna e successivamente conservato nel cimitero in cui saranno custodite le ceneri e un terzo, infine, viene trasmesso all'Ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 91 Esumazione ordinaria

1- L'esumazione ordinaria è disposta alla fine dell'ordinaria rotazione decennale delle sepolture o alla scadenza della concessione, se la sepoltura è privata; le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni;

2- Tale esumazione è regolata dal Sindaco e può essere svolta in qualsiasi periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitare i mesi estivi;

3- Essa si deve svolgere seguendo una rigorosa progressione cronologica, cominciando dai campi e dalle file che furono occupati per primi;

4- Le ossa che si rinvergono in occasione delle predette operazioni devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti dentro il recinto del cimitero ed avuti in concessione; in questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettoni di zinco a mente dell'art. 45, comma 3^o; lapidi, cippi, croci ecc. vengono conservati dal custode e possono essere riutilizzati solo nelle costruzioni o nei restauri del cimitero; gli oggetti preziosi devono essere consegnati ai familiari, se reperibili, in caso contrario vanno alienati in favore del Comune e il ricavo utilizzato per migliorie e lavori nel cimitero;

tutti gli altri resti (avanzi di indumenti, casse ecc.) devono essere considerati come rifiuti speciali e smaltiti nel rispetto della normativa contenuta nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e delle istruzioni impartite dal paragrafo 15 della Circolare del Ministero della Sanità, n. 24 in data 24 giugno 1993;

5- Le esumazioni di cui al presente articolo sono gratuite se effettuate dal Comune per necessità dell'ente; nel caso in cui venga chiesta la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento indicato in tariffa.

6- Se gli eredi vogliono esumare i resti mortali dei loro cari devono provvedere a loro cura e spese all'esecuzione dei lavori previa acquisizione delle relative autorizzazioni e pagamento delle tariffe per il deposito negli ossari addetti.

ART. 92 Esumazione straordinaria

1- Anche prima che siano trascorsi dieci anni dal seppellimento, le salme possono essere esumate su ordine dell'Autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia, o su autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o cremarle;

2- Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:

a) nei mesi da maggio a settembre compresi;

b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coadiutore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;

3- Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala autoptica con l'osservanza delle modalità disposte dall'autorità stessa;

4- Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del coadiutore sanitario del Servizio di igiene pubblica, o di un suo delegato, e del custode del cimitero;

5- Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle estumulazioni previste dal successivo art. 89.

ART. 93 Estumulazione

1- Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal sindaco;

2- I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere;

3- Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre vent'anni, il

periodo di inumazione può essere ridotto a cinque anni;

4- Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 82, comma 3, del D.P.R. 285/1990;

5- Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su conforme parere del Coadiutore Sanitario;

6- E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella dei feretri con cui furono originariamente tumulate; è fatto obbligo agli operatori cimiteriali che vi assistessero di denunciare al Sindaco e all'Autorità giudiziaria tutti gli atti che potrebbero concretizzare il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 94 Estumulazione straordinaria

1- Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, sia all'interno che all'esterno del cimitero;

2- L'estumulazione di che trattasi è possibile solo a condizione che, aperto il tumulo, il coadiutore sanitario del Servizio di igiene pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasporto può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;

3- Qualora la predetta autorità sanitaria constati invece la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirsi il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento;

ART. 95 Norme igieniche comuni

1- Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture a inumazione e trenta per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi motivo, salve le disposizioni dell'Autorità giudiziaria e le autorizzazioni del Sindaco;

2- Se l'esumazione o l'estumulazione è stata autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare le disposizioni dettate caso per caso dall'Autorità sanitaria, le quali devono risultare nel contesto dell'atto autorizzativo;

3- Delle operazioni compiute si redige processo verbale in duplice copia, delle quali una resta depositato presso il cimitero e l'altra viene consegnata immediatamente al competente ufficio comunale;

4- Per eseguire una esumazione o una estumulazione, si dovrà tenere conto del periodo trascorso dall'inumazione o tumulazione, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente le ossa oppure la salma

nella sua cassa, specie nel periodo più pericoloso della saponificazione;

TITOLO IV

CAPO I - POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 96 Orario

1- Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagione, dal Sindaco; l'orario deve essere affisso in modo ben visibile all'esterno del cimitero;

2- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario;

3- La visita al cimitero al di fuori dell'orario è subordinata al permesso del Dirigente dell'Area o del Sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi;

4- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

ART. 97 Disciplina dell'ingresso

1- E' vietato l'ingresso:

- a) a coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dall'Addetto ai servizi cimiteriali al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore ai 10 anni non accompagnati da adulti.

ART. 98 Divieti speciali

1- Dentro il cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la natura del luogo, e in particolare:

- a) fumare, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; tali mezzi di locomozione sono ammessi nel cimitero solo per Servizio del medesimo e per il tempo strettamente necessario alle operazioni cui sono destinati; solo eccezionalmente, per motivi di età o di salute, il Dirigente dell'Area Servizi e Territorio può autorizzare la visita al cimitero a mezzo di veicoli, fissando il percorso e l'orario;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) portare fuori dal cimitero qualsiasi opera o oggetto senza preventiva autorizzazione;
- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, lapidi ecc.;
- f) passare attraverso i campi o calpestare le fosse;
- g) danneggiare gli alberi e le airole, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- h) svolgere attività commerciali o pubblicitarie;

- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere all'esumazione o estumulazione di salme se non si è parenti del defunto o non si è preventivamente autorizzati;
- 2-** I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero, salvo autorizzazioni o usi particolari;
- 3-** Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato ad uscire dall'Addetto ai servizi cimiteriali o da altro personale cimiteriale, salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

ART. 99 Riti funebri

- 1-** Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti;
- 2-** Per le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Dirigente dell'Area Servizi e Territorio.

ART. 100 Epigrafi e ornamenti sulle tombe comuni

- 1-** Sulle tombe nei campi comuni possono essere posti monumentini, lapidi, croci ed epigrafi, secondo le forme, le misure e i materiali di volta in volta autorizzati dal Dirigente dell'Area Servizi e Territorio, in relazione ad apposita ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali;
- 2-** Sono vietate decorazioni facilmente reperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero;
- 3-** E' consentito il collocamento di fotografie, purchè eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo;
- 4-** E' pure consentito deporre fiori e corone e coltivare piccole aiole, purchè occupino soltanto la superficie della fossa e non ingombrino le tombe vicine con le radici o coi rami;
- 5-** All'infuori di quanto indicato nel presente articolo, per le tombe dei campi comuni è vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 101 Fiori e piante ornamentali

- 1-** Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti da chi li ha impiantati o deposti; allorchè i fiori o le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Dirigente dell'Area Servizi e Territorio li farà togliere o sradicare;
- 2-** Negli opportuni periodi dell'anno il personale addetto al cimitero o incaricato dall'Ente, avrà cura di estirpare le erbe che verranno smaltite ai sensi di legge.

ART. 102 Materiali ornamentali

- 1-** Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., indecorosi o la cui

manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolanti o non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate;

2- I provvedimenti di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di decoro e sicurezza;

3- Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque modo non si addicano all'estetica del cimitero.

4- Le scritte e gli ornamenti sulle lapidi dei loculi dovranno essere del tipo e del materiale indicato dal comune.

CAPO II - LAVORI PRIVATI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 103 Lavori privati nel cimitero

1- Salvo quanto disposto dai precedenti articoli in materia di concessioni edilizie cimiteriali, le imprese private che eseguono lavori all'interno del cimitero si conformeranno alle seguenti norme:

- a) nella costruzione di sepolture private l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato o adottare ogni altra cautela per evitare danni a cose, visitatori o personale cimiteriale;
- b) i materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere danneggiate;
- c) è permessa la circolazione e la permanenza, per lo stretto tempo necessario, di automezzi non pesanti dell'impresa negli orari e seguendo il percorso autorizzati dal Dirigente dell'Area Servizi e Territorio;
- d) è vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali;
- e) nei giorni festivi è vietato lavorare, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Dirigente dell'Area Servizi e Territorio, e il terreno adiacente le costruzioni deve essere riordinato e libero da sabbia, terra ecc.;
- f) in occasione della commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere ogni lavoro, sistemare decorosamente i materiali e, se previsto da apposita ordinanza sindacale, smontare armature e ponti.

ART. 104 Imprese di pompe funebri

- 1-** Le imprese di pompe funebri possono, a richiesta dei dolenti:
- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune e al suo personale, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie e gli enti di culto,

- b) fornire i feretri e i relativi accessori;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme nel Comune o fuori Comune;

2- Il servizio delle imprese di Pompe Funebri si intenderà concluso, allorquando, successivamente al funerale la salma sarà prelevata dalla casa mortuaria e trasportata fino al luogo della sepoltura;

3- Le imprese di cui al primo comma devono essere provviste della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle prescritte licenze commerciali;

4- E' fatto divieto alle imprese:

- a) di svolgere lavori e mansioni comunque riservati al personale comunale;
- b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto;
- c) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ART. 105 Obblighi e divieti per il personale

1- Il personale del cimitero, oltre ad essere ovviamente tenuto all'osservanza del presente Regolamento, deve farlo rispettare a chiunque abbia accesso nel cimitero stesso;

2- Il personale deve altresì tenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e indossare abiti decorosi che non contrastino con la natura del luogo; deve fornire ai richiedenti ogni notizia, se di competenza;

3- E' fatto divieto al personale:

- a) di eseguire all'interno del cimitero lavori per conto di privati, anche se al di fuori dell'orario di Servizio;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, dal pubblico o dalle ditte;
- c) esercitare qualsiasi forma di commercio o di pubblicità inerente l'attività cimiteriale, anche se al di fuori del cimitero;
- d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

4- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti predetti e di quelli previsti dal presente Regolamento, costituisce fondamento di responsabilità disciplinare.

TITOLO V

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 106 Assegnazione gratuita sepoltura a cittadini benemeriti o illustri

1- La Giunta comunale può disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di concittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o dell'arte o che si siano resi benemeriti per Servizi resi alla comunità;

2- Ai fini di cui sopra, con il piano cimiteriale di cui all'art. 57 del presente Regolamento, è possibile anche prevedere l'individuazione di un reparto speciale.

ART. 107 Registro delle concessioni

1- Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è istituito un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari; detto registro può essere tenuto anche con sistemi informatici;

2- Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello obbligatoriamente apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale;

3- Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, sia comune che privata, e ogni modificazione o cessazione intervenuta, con l'indicazione dei seguenti dati: generalità dei defunti; numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento; generalità del o dei concessionari; estremi del titolo costitutivo; data e numero del protocollo generale cui si riferisce la concessione; natura e durata della concessione; variazioni che si verificano nella titolarità della concessione; operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 108 Sepolcri privati fuori dal cimitero

1- Al divieto generale di sepoltura fuori dal cimitero, di cui all'art. 47, primo comma, si può derogare per la tumulazione di cadaveri o resti mortali in cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico;

2- Per la costruzione di dette cappelle di cui all'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.07.1934 n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e su conforme parere del coadiutore sanitario del Servizio di igiene pubblica, rilasciato a spese del richiedente; esse devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/1990 e dal presente Regolamento per le sepolture private, in particolare per quanto riguarda la distanza dai centri abitati;

3- Per la tumulazione nelle cappelle poste fuori dal cimitero occorre, oltre al permesso di seppellimento di cui all'art. 8, il nulla osta del Sindaco rilasciato dietro accertamento del diritto di ricevere sepoltura in loco; il Comune non può imporre, per la deposizione di salme in tali cappelle, tasse superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri;

4- Le cappelle di cui al presente articolo sono in ogni caso soggette alla vigilanza e al controllo da parte del Comune.

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 109 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore, salvo le eccezioni specificamente previste dal Regolamento stesso;

2- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dell'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento

3- Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4- Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente.

5- Coloro che, in data anteriore alla vigenza del presente regolamento, risultano o dimostrano di essere concessionari o titolari di posti, vuoti e già esistenti nel Cimitero, potranno utilizzarli in quanto titolari di un diritto acquisito, nel rispetto, comunque, delle norme sanitarie vigenti.

ART. 110 Concessioni pregresse

1- Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 102, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la loro durata, il regime indicato nell'atto di concessione stessa;

2- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione il presente regolamento.

ART. 111 Contravvenzioni

1- La violazione delle norme contenute nel Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dalla legge.

ART. 112 Rinvio

1- Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934.

ART. 113 Entrata in vigore

1- Il presente Regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

ALLEGATO A

TIPOLOGIA DEI TRASPORTI FUNEBRI

Il servizio comprende:

- Trasporto delle salme del luogo del decesso alla Chiesa in cui si svolge la funzione;
- Trasporto dalla Chiesa al Cimitero comunale;

Il servizio può essere assicurato mediante affidamento in appalto a ditta specializzata e le modalità sono fissate nel relativo capitolato d'appalto.

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI:

- ART. 1: Oggetto pag. 2
- ART. 2: Competenze pag. 2
- ART. 3: Responsabilità pag. 2
- ART. 4: Servizi gratuiti e a pagamento pag. 2
- ART. 5: Atti a disposizione del pubblico pag. 2

CAPO II - DENUNCIA E ACCERTAMENTO DELLA MORTE:

- ART. 6: Dichiarazione e avviso di morte pag. 2
- ART. 7: Denuncia della causa di morte pag. 2
- ART. 8: Permesso di seppellimento pag. 3
- ART. 9: Nulla osta al seppellimento pag. 3
- ART. 10: Accertamento della morte – Certificato necroscopico pag. 3
- ART. 11: Parti di cadavere e resti mortali pag. 3
- ART. 12: Nati morti e prodotti abortivi pag. 3

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI:

- ART. 13: Definizione di morte pag. 4
- ART. 14: Periodo di osservazione dei cadaveri pag. 4
- ART. 15: Morte improvvisa, morte apparente pag. 4
- ART. 16: Modalità dell'osservazione pag. 4

CAPO IV - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO:

- ART. 17: Deposito di osservazione pag. 4
- ART. 18: Obitorio pag. 4
- ART. 19: Depositi ed obitori speciali pag. 4

CAPO V - RISCONTRO DIAGNOSTICO, AUTOPSIE, IMBALSAMAZIONI:

- ART. 20: Riscontro diagnostico pag. 4
- ART. 21: Rilascio di cadaveri a scopo di studio pag. 5
- ART. 22: Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto pag. 5
- ART. 23: Trattamenti autoptici pag. 5
- ART. 24: Trattamenti conservativi pag. 5

CAPO VI - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI:

- ART. 25: Termini e modalità per la chiusura dei feretri pag. 5
- ART. 26: Vigilanza e controllo pag. 5
- ART. 27: Caratteristiche dei feretri per l'inumazione pag. 5
- ART. 28: Caratteristiche dei feretri per la tumulazione pag. 6
- ART. 29: Caratteristiche dei feretri per il trasporto pag. 6
- ART. 30: Caratteristiche dei feretri per la cremazione pag. 6
- ART. 31: Urne cinerarie pag. 6
- ART. 32: Traslazione di salme già sepolte pag. 6

- ART. 33: Chiusura del feretro pag. 6
- ART. 34: Fornitura gratuita di feretri pag. 7

CAPO VII - TRASPORTI FUNEBRI:

- ART. 35: Norme generali per i trasporti pag. 7
- ART. 36: Precauzioni igieniche pag. 7
- ART. 37: Vigilanza pag. 7
- ART. 38: Automezzi per il trasporto e loro rimesse pag. 7
- ART. 39: Trasporti a pagamento pag. 7
- ART. 40: Trasporto effettuato da privati pag. 7
- ART. 41: Trasporti in esenzione di diritti pag. 7
- ART. 42: Autorizzazione al trasporto pag. 7
- ART. 43: Trasporto per e da altri Comuni pag. 8
- ART. 44: Trasporto all'estero o dall'estero pag. 8
- ART. 45: Trattamento antiputrefattivo pag. 8
- ART. 46: Trasporto di ceneri e resti pag. 8

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI:

- ART. 47: Disposizioni generali pag. 8
- ART. 48: Reparti speciali pag. 9
- ART. 49: Soggetti dello "jus sepulcra" pag. 9
- ART. 50: Vigilanza sui cimiteri pag. 9
- ART. 51: Personale addetto pag. 9
- ART. 52: Il Dirigente dell'area pag. 9
- ART. 53: Responsabile del servizio pag. 9
- ART. 54: Addetto ai servizi cimiteriali e sue attribuzioni pag. 9
- ART. 55: Necroforo e sue attribuzioni pag. 10
- ART. 56: Registro dei seppellimenti pag. 10

CAPO II - COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI – DISPOSIZIONI TECNICHE:

- ART. 57: Piano cimiteriale pag. 10
- ART. 58: Strutture cimiteriali pag. 11
- ART. 59: Camera mortuaria e sala per autopsie pag. 11
- ART. 60: Ossario pag. 11
- ART. 61: Nicchie cinerarie e cinerario comune pag. 11

TITOLO III

CAPO I – CONCESSIONI CIMITERIALI

- ART. 62: Concessioni pag. 11

CAPO II – CONCESSIONI DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE

- ART. 63: Limiti alle concessioni di loculi cimiteriali o colombari e tombe a muro pag. 12
- ART. 64: Assegnazione di loculi – tombe a muro – edicole ossario – edicole cinerarie – area in campo inumazioni pag. 12
- ART. 65: Durata e rinnovo della concessione di loculi, tombe a muro, edicole ossario, edicole cinerarie – area in campo inumazioni pag. 12
- ART. 66: Concessione per tumulazioni provvisorie pag. 12
- ART. 67: Diritto di prelazione nell'assegnazione di nuova concessione di loculi o colombari pag. 13

ART. 68: Diritto di prelazione nell'assegnazione di nuova concessione di tombe a muro pag. 13
ART. 69: Revoca della concessione di tomba a muro, loculi, colombari pag. 13
ART. 70: Estinzione della concessione di tomba a muro, loculi, colombari pag. 13
ART. 71: Decadenza della concessione di tomba a muro, loculi, colombari pag. 14
ART. 72: Acquisizione di tomba a muro, loculi, colombari pag. 14
ART. 73: Tariffe delle concessioni di loculi – tombe a muro – edicole ossario – edicole cinerarie – area in campo inumazioni pag. 14
ART. 74: Assegnazione di aree cimiteriali pag. 14
ART. 75: Durata e rinnovo della concessione di aree per sepolture private pag. 14
ART. 76: Revoca della concessione pag. 14
ART. 77: Sepolture familiari e collettive pag. 14
ART. 78: Subentri e Decadenza pag. 15
ART. 79: Cappelle per confraternite ed associazioni pag. 15
ART. 80: Rinuncia pag. 16
ART. 81: Decadenza delle concessioni di aree libere pag. 16
ART. 82: Rinuncia di concessione di aree libere pag. 16
ART. 83: Rinuncia alla concessione di aree con parziale o totale costruzione prima dello scadere della stessa pag. 16
ART. 84: Progetti delle sepolture private – obbligo di concessione pag. 16
ART. 85: Tariffe delle concessioni di aree libere pag. 17
ART. 86: Costruzione dell'opera pag. 17
ART. 87: Manutenzione pag. 17

CAPO IV - OPERAZIONI DI SEPPELLIMENTO:

ART. 88: Inumazioni pag. 17
ART. 89: Tumulazioni pag. 17
ART. 90: Cremazione pag. 18

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI:

ART. 91: Esumazione ordinaria pag. 18
ART. 92: Esumazione straordinaria pag. 19
ART. 93: Estumulazione pag. 19
ART. 94: Estumulazione straordinaria pag. 19
ART. 95 Norme igieniche comuni pag. 19

TITOLO IV

CAPO I - POLIZIA DEL CIMITERO:

ART. 96: Orario pag. 20
ART. 97: Disciplina dell'ingresso pag. 20
ART. 98: Divieti speciali pag. 20
ART. 99: Riti funebri pag. 20
ART. 100 Epigrafi e ornamenti sulle tombe comuni pag. 20
ART. 101: Fiori e piante ornamentali pag. 20
ART. 102: Materiali ornamentali pag. 21

CAPO II - LAVORI PRIVATI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI:

ART. 103: Lavori privati nel cimitero pag. 21
ART. 104: Imprese di pompe funebri pag. 21
ART. 105 Obblighi e divieti per il personale pag. 21

TITOLO V

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE:

ART. 106: Assegnazione gratuita sepoltura a cittadini benemeriti o illustri pag. 21
ART. 107: Registro delle concessioni pag. 22
ART. 108: Sepolcri privati fuori dal cimitero pag. 22

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI:

ART. 109: Efficacia delle disposizioni del regolamento pag. 22
ART. 110: Concessioni pregresse pag. 22
ART. 111: Contravvenzioni pag. 22
ART. 112: Rinvio pag. 22
ART. 113: Entrata in vigore pag. 23

"ALLEGATO A" pag. 24